



PROT. N. 160/ 0002532 DEL 26 LUGLIO 2022

OGGETTO: DEPOSITI DI PRODOTTI PETROLIFERI DI CAPACITA' NON SUPERIORE A 6 METRI CUBI IMPIEGATI NELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 2135 DEL C.C., UBICATI ALL'INTERNO DELLE AZIENDE AGRICOLE.

E' stato richiesto un chiarimento in merito alla corretta applicazione delle norme statali e regionali inerenti la presentazione della **SCIA antincendio** che le aziende agricole dovrebbero trasmettere al SUAP, competente per territorio, per l'attivazione dei depositi di prodotti petroliferi presso le proprie aziende.

Nel merito, è emersa la necessità di fornire un chiarimento sulla disciplina di settore e sui vari obblighi e adempimenti che le aziende agricole devono osservare per l'attivazione dei depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile ed ubicati all'interno delle stesse aziende.

In proposito si premettere che, l'art. 14, commi 13-bis e 13-ter del D.lgs 29 marzo 2004, n. 99 stabilisce che i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui all'art 5 del medesimo D.lgs, ubicati all'interno delle imprese agroalimentari, **non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.**

Pertanto, in particolare, si segnala la disposizione di cui **all'art. 1 bis, comma 1, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91** convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che stabilisce: *"Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capacità non superiori a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151."* (**presentazione SCIA antincendio**). Per tali fattispecie, comunque, dovrà essere osservato quanto indicato dal DM 22 novembre 2017, sotto la diretta responsabilità dell'esercente degli stessi.

Per quanto sopra richiamato, i depositi in questione, non possono essere collocati nell'ambito di applicazione della disciplina relativa agli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, (art. 48 l.r.15/2015) per i quali la Regione, in forza delle competenze legislative e regolamentari previste dal titolo V della Costituzione, ha adottato la propria normativa di settore con la legge regionale n. 24 del 16 aprile 2015 e s.m.i. **"Codice del Commercio"** e relativo regolamento attuativo n. 11 del 28 marzo 2019.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE PROMOZIONE DEL COMMERCIO,
ARTIGIANATO ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE**

In ogni caso, al fine di garantire l'attuazione del regime di semplificazione introdotto dal decreto "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni" e assicurare una capillare ed efficace divulgazione della presente nota informativa la Sezione Promozione del Commercio, Artigianato ed Internazionalizzazione delle Imprese rende disponibile la presente sulla sezione dedicata del portale www.sistema.puglia.it.